

DISCIPLINARE TECNICO

SERVIZIO MEZZI di SOCCORSO ARES 118

Normativa di riferimento

Lo svolgimento del servizio è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate:

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- b) Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- c) D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- d) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992";
- e) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 2/12/1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni;
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118";
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti 29 ottobre 2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze";
- j) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»;
- k) Legge Regione Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private".

Definizioni e Acronimi

Nell'ambito del presente Documento, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni.

- **Ares 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118.
- **Ente:** Soggetto giuridico che offre la propria disponibilità ad effettuare il servizio.
- **Direttore dell'esecuzione:** soggetto incaricato dell'ARES al controllo e alla corretta esecuzione del servizio.
- **Direttore tecnico ente:** Il soggetto incaricato dall'Ente per interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi derivanti dall'esecuzione del servizio
- **Mezzi di Soccorso:** autoambulanze e automediche.
- **MSB:** Mezzo di Soccorso di Base - ambulanza infermieristica
- **MSA:** Mezzo di Soccorso Avanzato - ambulanza medicalizzata

- **AM:** AutoMedica - mezzo di soccorso avanzato su autovettura
- **H24:** orario di servizio senza soluzioni di continuità.
- **H12/6/x:** orario di servizio specificato dalla Centrale Operativa
- **DPI:** dispositivi di protezione individuale.
- **Centrale Operativa (C.O.):** Centrale Operativa dell'Ares 118 che svolge i compiti di gestione e coordinamento della risposta all'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio di propria competenza.
- **Collocazione:** posizione territoriale specificata, in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale gli stessi si devono collocare in attesa della chiamata, in una sede di stazionamento o in una postazione territoriale. Nel caso di stazionamenti corrispondenti a specifiche indicazioni topografiche, ad esempio Piazza Esedra, il mezzo non può in ogni caso collocarsi al di fuori del perimetro del riferimento ricevuto.
- **Postazione fisica:** o più semplicemente postazione territoriale, struttura ad uso abitativo presso la quale, in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi e dove si procede al rapido ripristino dell'operatività.
- **Postazione di Stazionamento:** o più semplicemente stazionamento/posizionamento, area di sosta di mezzi e dei relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente .
- **Attivazione:** disposizione d'intervento da parte della C.O. dell'Ares 118 competente territorialmente.
- **Fermo mezzi:** blocco del mezzo conseguente all'incapacità dello stesso a garantire il soccorso per avaria meccanica o carenze di risorse strumentali/umane

Attività previste

ATTIVITA' ORDINARIA

L'Ente si rende disponibile ad assicurare in modo continuativo la presenza del personale e dei mezzi descritti nella convenzione/contratto, per turno o per fascia oraria, presso una postazione territoriale o presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo eventualmente definito dalla Centrale Operativa, e ad effettuare i soccorsi richiesti secondo le modalità previste dalla stessa Centrale Operativa.

Modalità di svolgimento del servizio

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti contrattuali con ARES 118.

Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa dell'Ares 118 competente per territorio, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione, in tempo reale, di tutte le fasi.

Le prestazioni sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività svolte per ARES.

Il servizio è organizzato tramite Postazioni Territoriali, strutture individuate, reperite e gestite a cura e spese dell'Ente, e Postazioni di Stazionamento, aree presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, durante l'attesa dell'attivazione da parte della Centrale Operativa dell'Ares 118.

Ogni Postazione Territoriale o di Stazionamento è collocata nelle vicinanze del punto di partenza dei mezzi identificato dalla C.O. o nell'ambito della specifica indicazione topografica assegnata.

Le collocazioni possono essere modificate, anche con urgenza, a cura dell'Ares 118 e previa richiesta all'Ente, per rispondere a motivate esigenze di servizio, ad invarianza economica.

Inoltre, in caso di maxi-emergenze, i mezzi di soccorso potranno essere utilizzati dall'Ares 118 anche in località e in collocazioni diverse e lontane da quelle di normale assegnazione.

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso compilano, in ogni sua parte, per ogni persona assistita, la "cartella clinica di soccorso" (scheda di soccorso), con le modalità indicate dall'Ares 118 che potrà procedere ad una loro verifica.

Durante l'espletamento del servizio, tutti i componenti degli equipaggi indossano idonee divise e portano, sul petto, ben visibile, il cartellino di riconoscimento recante: la foto identificativa, il nome e il cognome, il ruolo professionale ricoperto, il nome dell'Ente, e il riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118.

Caratteristiche del servizio e offerta tecnica

Collocazioni

L'affidamento/aggiudicazione prevede la presenza di uno o più mezzi in una specifica collocazione, in cui l'Ente stabilirà una postazione territoriale o uno stazionamento sulla base di quanto richiesto.

Le **Postazioni Territoriali, previste per i servizi svolti in H24**, devono essere strutture ad uso abitativo, idonee a consentire la sosta degli equipaggi, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le postazioni devono poter permettere il rapido ripristino dell'operatività del veicolo e dell'equipaggio (es. il cambio delle divise, la pulizia e disinfezione del mezzo, il cambio delle bombole di ossigeno).

Tale sede dovrà essere composta da almeno un locale per la sosta del personale e la ricezione delle chiamate, uno spazio/locale per lo stoccaggio di materiale e la pulizia delle attrezzature, uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco/pulito, servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale. Si dovrà prevedere un punto idoneo per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno. Dovranno, inoltre, essere garantiti spazi idonei per la sosta dei mezzi. Tali spazi devono essere riservati, dotati di presa elettrica idonea per il mezzo di soccorso, allaccio di acqua corrente e sistema di deflusso per il convogliamento in fognatura delle acque reflue di lavaggio. Laddove non sia possibile procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo presso la sede devono essere pianificate e attuate modalità a garanzia del rapido ripristino dell'operatività del mezzo.

Ciascuna Postazione Territoriale potrà ospitare uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, ivi assegnati secondo il contratto/convenzione, e dovrà essere dotata di almeno un telefono e un fax dedicato su rete fissa e di uno strumento di connessione alla rete internet e di spazi di conservazione della documentazione sanitaria idonei.

Tutti i costi delle Postazioni sono a totale carico dell'Ente. Qualora in corrispondenza di una collocazione insista una struttura abitativa, a qualsiasi titolo nelle disponibilità dell'ARES 118, sarà possibile definire specifiche modalità contrattuali che ne rendano possibile l'uso da parte dell'Ente, fermo restando che tutti gli oneri, compresi quelli ordinari e straordinari legati alla sicurezza dei lavoratori, sono a carico di quest'ultimo.

Nel caso di **stazionamento, previsto per i servizi svolti in H12**, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni logistiche sia per le necessità degli operatori, sia a garanzia del rapido ripristino dell'operatività del mezzo, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla CO.

In sintesi, l'ente, sia per le postazioni fisiche che per gli stazionamenti, dovrà pianificare, attuare e comunicare le modalità di ripristino del mezzo con i relativi tempi alla Centrale Operativa per una valutazione di congruità.

Ogni qual volta il mezzo con il relativo equipaggio avesse la necessità di allontanarsi dalla postazione/stazionamento affidata dovrà farne preventiva e motivata richiesta di autorizzazione alla CO competente. In caso di prioritarie esigenze della CO o se il tempo di allontanamento superasse il limite definito, il mezzo, l'equipaggio o entrambi dovranno essere sostituiti prima che avvenga lo spostamento richiesto.

Mezzi di soccorso

Elenco dei mezzi

Con le modalità indicate da ARES dovrà essere prodotto l'elenco dei mezzi di soccorso, che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale, numero cellulare e codice radio per le comunicazioni. Gli elenchi devono essere forniti anche in formato elettronico.

Nel caso di affidamenti/aggiudicazioni, dovrà essere identificata anche la tipologia di primario o sostitutivo. I mezzi sostitutivi, con le medesime caratteristiche dei mezzi primari, possono, quando non usati, non avere le dotazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalla normativa autorizzativa vigente nel Lazio. La sostituzione del mezzo in avaria o incidentato, con la dotazione prevista per il mezzo titolare, deve essere in ogni caso garantita entro un'ora.

L'Ente potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi presenti nell'albo.

In ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento.

Durante l'attività di un mezzo primario, il mezzo sostitutivo non potrà essere utilizzato in altre attività a favore di ARES.

Caratteristiche dei mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso devono essere **immatricolati** secondo i seguenti riferimenti:

- Ambulanze: autoambulanze di tipo A ai sensi
 - del DM 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
 - Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Automediche: mezzo di soccorso avanzato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo".

Non è previsto, se non dietro specifica richiesta di ARES, l'utilizzo di mezzi immatricolati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n.487 Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'ente alla data di presentazione della domanda;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in Stati esteri) non antecedente a 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- con revisione annuale effettuata.

L'Ente dovrà possedere alla data della presentazione della domanda l'**autorizzazione** per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio:

- le ambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente come tipo A per la LR. 49/89.
- le automediche devono essere autorizzate come "autovetture per il servizio di pronto soccorso" o altra dizione equivalente

Lo svolgimento di attività o l'aggiudicazione di un servizio ad Enti Commerciali autorizzati fuori regione o l'utilizzo da parte di enti autorizzati anche nel Lazio di mezzi autorizzati solo fuori regione sono subordinati, come da indicazioni dei competenti uffici regionali, alla valutazione di equipollenza da parte della ASL laziale competente per territorio.

L'ente dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi (o i requisiti di equipollenza), per attività di soccorso, per tutta la durata della presenza nell'albo e dell'eventuale rapporto successivamente instaurato. La revoca dell'autorizzazione regionale o la mancata disponibilità di mezzi autorizzati rispondenti ai requisiti determina l'esclusione dal bando e l'interruzione dei rapporti in essere.

Dotazione dei mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale, da verificarsi in fase di valutazione di equipollenza per gli enti autorizzati fuori regione:

- Autoambulanze:
 - MSB LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2 autoambulanza di soccorso di base
 - MSA LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.3 autoambulanza di soccorso avanzato
- Automediche: DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4, mezzo di soccorso avanzato su autovettura

Tale dotazione deve essere integrata, all'inizio del servizio affidato/aggiudicato e, comunque, prima dell'inizio delle attività a chiamata, da quella necessaria per l'espletamento delle attività, come da appendice 1 "Dotazioni Aggiuntiva Mezzi di Soccorso":

- le autoambulanze utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione aggiuntiva prevista nell'Appendice 1 al presente documento, sezione "MSB" e sezione "MSA".
- le automediche utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione prevista nell'Appendice 1 al presente Documento, sezione "AM".

Quanto descritto nella normativa e negli allegati in merito ad apparecchiature e presidi trova riferimento interpretativo rispetto a caratteristiche e funzionalità nella norma tecnica EN 1789.

Per i mezzi forniti la dotazione, prevista dalla normativa e dal presente documento, può, inoltre, essere integrata da quella ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio, come da indicazione del Direttore CO competente o su disposizione della Direzione sanitaria aziendale

La lista dei farmaci verrà definita e aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni della Centrale Operativa.

I farmaci, i presidi e le attrezzature, in ogni caso, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure adottate o che verranno adottate dalla Centrale Operativa di riferimento anche per quel che riguarda la possibilità di effettuare la teletrasmissione di dati.

Il ripristino del mezzo primario o la sua sostituzione con un mezzo con la medesima dotazione deve essere garantita attraverso l'adeguata disponibilità di apparecchiature, presidi e farmaci di scorta.

Equipaggio

Composizione

Gli equipaggi dei mezzi devono avere la seguente composizione:

- *Equipaggio ambulanze infermieristiche (MSB)* - equipaggio a tre unità, costituito da un infermiere, un autista ed un barelliere.
- *Equipaggio ambulanze di soccorso con medico (MSA)* - equipaggio a 4 unità, costituito da un medico, un infermiere, un autista ed un barelliere.
- *Equipaggio automediche (AM)* - equipaggio costituito da un medico e un infermiere.

Il personale dell'Ente deve essere riportato nei turni, inviati alla CO, in fase di pianificazione e registrazione, rispettando l'orario di lavoro secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

Il personale deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione. L'Ente ha l'obbligo di acquisire ed aggiornare la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Albo, Collegio, Patente) del personale e di trasmetterla immediatamente in occasione dei controlli.

Il personale addetto alla guida dei mezzi deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto dalla normativa, del certificato di abilitazione professionale.

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, l'ente dovrà trasmettere l'elenco del personale offerto, secondo la modulistica allegata, in formato cartaceo ed elettronico (.xls):

All'inizio dell'attività ed entro la fine del mese precedente andranno presentati i turni nominativi mensili. L'eventuale modifica dei turni nominativi mensili richiede comunicazione immediata e documentata

Gli enti devono tenere presente che:

- Il personale offerto nel "modello personale" deve avere un rapporto di lavoro documentato e presentabile a richiesta della stazione appaltante
- Il personale offerto deve essere numeroso in modo da coprire l'attività dei mezzi prevista, secondo i vincoli stabiliti in sede di gara:
 - Turni H24: 5 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista
 - Turni H12: 3 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista
- La turnazione del personale deve rispettare la normativa e i contratti di lavoro

Il personale inserito nei turni deve essere ricompreso nel personale offerto.

I componenti dell'equipaggio devono indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'ente, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'ente e un riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118. La disponibilità e l'idoneità degli indumenti di protezione devono sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi agli operatori ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione: ne consegue che il lavaggio, indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, e la loro immediata sostituzione sono a carico dell'ente.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi per quanto applicabile al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. L'equipaggio in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

L'Ares si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla C.O. in questo

caso devono essere attentamente valutate e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'Ente è tenuto, anche attraverso il Medico Responsabile, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte dall'ARES;
- far partecipare i propri operatori ai corsi, previsti nel presente documento, a gestione ARES 118, e ad altri ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei DPI.

Formazione

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, rilasciate come da indicazioni normative, relative al servizio, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza – Urgenza della Regione Lazio – Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004 e presenti nel progetto Mattoni del Ministero della Salute.

Nello specifico, il livello della formazione e il piano di completamento e aggiornamento, nelle scadenze individuate dall'Azienda, sono oggetto della convenzione/contratto.

In ogni caso, comprese le attività a chiamata e per eventi, deve essere sempre garantita l'abilitazione di tutto il personale infermieristico all'uso dei defibrillatori e la formazione alla gestione del trauma.

Telecomunicazioni

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa dell'Ares 118, competente per territorio, e i mezzi di soccorso avverranno via radio, su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'Ares 118.

Al momento dell'inserimento nell'albo viene attribuito al singolo mezzo un codice di identificazione a cui sono/saranno legati: la targa, l'ente e la relativa autorizzazione, il numero di cellulare e il codice radio. Ogni variazione di tali elementi deve essere preventivamente comunicata.

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare. Al momento dell'inserimento nell'albo o comunque sempre prima dell'inizio delle attività, l'ente dovrà **sempre** comunicare il numero del cellulare associato a tempo indeterminato al mezzo. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla C.O.

Le apparecchiature rice-trasmittenti devono essere compatibili con il sistema di radio comunicazione dell'ARES e possono essere del tipo portatile e veicolare. La loro installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

Al momento dell'inserimento nell'albo o comunque prima dell'inizio delle attività, l'ente dovrà provvedere al settaggio delle apparecchiature radio rice-trasmittenti e a comunicare l'identificativo dell'apparecchio associato a tempo indeterminato al mezzo.

Secondo le indicazioni di ARES, al momento dell'inserimento nell'albo, quando già disponibile o comunque in caso di affidamento/aggiudicazione il mezzo dovrà essere dotato sulla base delle specifiche che verranno fornite dall'ARES 118, di un sistema di rilevazione satellitare della posizione, funzionante anche a veicolo fermo, che assicuri la trasmissione delle coordinate geografiche alla Centrale Operativa dell'Ares 118 competente per territorio.

Telemedicina

L'equipaggio dovrà seguire i protocolli e le procedure della CO per la teletrasmissione dei dati sanitari previsti dall'Azienda. I mezzi si dovranno dotare delle apparecchiature di teletrasmissione compatibili con i sistemi aziendali.

Modalità operative

I Mezzi di soccorso, nell'ambito di un affidamento/aggiudicazione o a seguito di una richiesta per una attività a chiamata possono operare esclusivamente per conto della C.O. e non possono essere impiegati per nessun altro fine durante il periodo di disponibilità. L'Ente per nessuna ragione può sospendere o non eseguire le attività oggetto del servizio pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Nel caso di eventi il mezzo opera sotto l'autorità del responsabile dello scenario e non può operare al di fuori delle indicazioni ricevute. L'ora di inizio e fine servizio sono stabilite dal responsabile dello scenario.

Procedure e protocolli

L'Ente è vincolato alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalla Centrale Operativa, riguardanti in particolare:

- la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
- le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale e i mezzi di soccorso nonché l'invio, nei casi previsti, dei messaggi in codice;
- i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'Operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- le modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;
- le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione.

L'equipaggio a bordo dei mezzi di soccorso deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla Centrale Operativa. Il Medico Responsabile dell'Ente integra le procedure e i protocolli ricevuti nel regolamento e nella documentazione operativa dell'ente, e verifica, e quindi, risolve le eventuali contraddizioni/conflitti.

Mezzi di Soccorso

In caso di affidamenti/aggiudicazioni di medio lungo periodo, l'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'Ares 118 e il codice di identificazione individuale assegnato alle autoambulanze e alle automediche dall'Ares 118. Non sono ammesse dizioni diverse da quelle previste nel DCA n. 8/2011 (ad esempio UTIC, Cardiologia mobile....). Il codice di identificazione individuale dovrà essere riportato anche sul tetto, in colore blu, con dimensioni che ne consentano facilmente la lettura da un elicottero in volo a bassa quota. Il nome o l'acronimo dell'ente non deve essere predominante e, comunque, non è possibile riportare numeri di telefoni o recapiti dell'Ente. La sigla dell'Ente potrà essere apposta, purché di dimensioni inferiori alla scritta più piccola legata al rapporto con ARES presente sul mezzo di soccorso e realizzata in materiale non rifrangente. Il logo e codice di identificazione dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'Ares 118, unilateralmente, in qualunque momento e l'Ente si impegna ad uniformarsi, a propri carico e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

Per tutta la durata dell'attività prevista, il mezzo deve, comunque, riportare in modo visibile e identificabile a distanza il logo dell'ARES 118 che potrà essere applicato in modo che sia rimovibile a fine servizio. Il codice di identificazione individuale dovrà essere apposto al momento dell'inserimento nell'albo.

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio, i mezzi di soccorso devono essere sempre in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario), e mantenuti costantemente in tale stato, a cura ed oneri dell'Ente.

I mezzi devono essere dotati di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di Legge e perfettamente funzionanti. Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass" al momento dell'inserimento nell'albo o comunque all'inizio del servizio.

I mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria a cura ed oneri dell'ENTE.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione secondo quanto definito dalla ditta produttrice.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantire la sostituzione in caso di guasto di quelli normalmente impiegati sui mezzi in servizio.

L'equipaggio deve disporre ed utilizzare una idonea check- list di valutazione della presenza di farmaci e presidi, della funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo, al fine di verificare l'idoneità del mezzo a garantire il soccorso nelle migliori condizioni

Nei casi di incapacità del mezzo a garantire il soccorso, l'ENTE dovrà darne comunicazione tracciabile (su linea telefonica registrata, via fax o via pec), immediata e documentata, con modalità concordate, alla Centrale Operativa e assicurarne la sostituzione o il ripristino entro il tempo massimo di 1 ora. Il ripristino o l'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avvenire nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. In ogni caso, la CO si riserva la possibilità di valutare, sotto la propria responsabilità, le condizioni che hanno portato al fermo mezzo e la situazione contingente, e di disporre, comunque, l'invio del mezzo per specifici interventi.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di gestione e manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'Ares 118 per le verifiche e i controlli.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle checklist di controllo.

Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista e/o il barelliere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso.

L'Ente deve provvedere, a suo carico ed oneri, ad effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la

loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio, ancorché temporanea, ricorrendo all'impiego dei succitati mezzi di soccorso sostitutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione, l'Ente è tenuta alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento.

Flussi informativi, privacy e riservatezza

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla Centrale Operativa, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla CO, le schede di soccorso dei singoli interventi in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati.

Le cartelle cliniche (schede di soccorso) sono fornite dall'Ares 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle Centrali Operative territorialmente competenti e alla UOC Responsabile dell'evento, secondo le disposizioni dell'Ares 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Ente s'impegna ad adeguarsi al Decreto del 17/12/2008 concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati sugli interventi di soccorso (EMUR 118). La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

L'Ente ed il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi, (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione inerente la privacy. Il personale dell'ENTE non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta. L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari.

E' fatto espresso divieto di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alle attività svolte.

Il Rappresentante legale dell'Ente accetta di essere Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa prima richiamata e per i flussi prima descritti e si impegna ad osservare e a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti e ad adottare, nei confronti del personale che violi tali obblighi, i provvedimenti previsti nei propri regolamenti in relazione all'inosservanza dei doveri d'ufficio. In ogni caso la responsabilità civile, penale e amministrativa di atti e comportamenti è in capo all'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di procedere all'esclusione dall'albo fornitori, dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario/affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES.

Osservanza delle condizioni normative per i dipendenti

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui non aderisca alle parti stipulanti o receda da esse.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale presentato ad ARES per l'esecuzione del servizio deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. L'Ente si impegna a fornire al proprio personale in servizio sui mezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso del contratto.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale dei mezzi impegnati nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Obblighi assicurativi

L'Ente solleva l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso ed il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente documento, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è, pertanto tenuto:

- a stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'ARES, le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo) con massimale almeno pari euro 5.000.000 per sinistro, euro 5.000.000 per persona infortunato, euro 1.000.000 per danni a cose e animali;
- a stipulare per il personale le assicurazioni per danni a sé o a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare a stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a

terzi in conseguenza dell'attività oggetto di contratto e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza, con massimale almeno pari a almeno a euro 2.500.000 per sinistro;

- a stipulare per il personale le polizze assicurative obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;

L'Ente è tenuto a fornire al momento dell'affidamento/aggiudicazione copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale e a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione del contratto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'Ente dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali copia della denuncia assicurativa.

Altri obblighi

L'Ente deve stipulare un contratto per la gestione dei rifiuti e, in particolare, deve definire e applicare le corrette modalità, nell'osservanza della normativa vigente, inerenti la gestione e il conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo.

Verifica e controllo

Durante l'attività ordinaria, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

Il controllo, oltre a quando previsto dal codice degli appalti, può essere effettuato dal Direttore della Centrale Operativa, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES specificamente individuato. L'ARES si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dalla convenzione/contratto, il Direttore della C.O., sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità previste.

Non conformità e sanzioni

<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione	€ 300	
interruzione dell'operativa dei mezzi > di 1 ora	€ 1000	
inosservanza delle indicazioni e procedure della CO	€ 300	se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
mancanza di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
mancanza del libretto di bordo del mezzo	€ 500	
incompleto o carente utilizzo del libretto di bordo	€ 500	
mancata comunicazione di incapacità al soccorso (avaria	€ 1000	se non conseguenze maggiori

<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
apparecchiatura salvavita, mancanza di figura professionale sanitaria)		
utilizzo di un mezzo che ha superato i requisiti previsti	€ 1000	Sospensione dall'albo per 6 mesi
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1000	
Non immediata trasmissione dei certificati abilitanti (esempio iscrizione collegio) preventivamente acquisiti	€ 1000	se non conseguenze maggiori
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1000	
Mancanza del barelliere	€ 500	
Mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggi e targa	€ 1000	
Orari di lavoro superiori a 24h	€ 1000	
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	€ 300	
Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
Mancata formazione ai rischi lavorativi	€ 1000	se non conseguenze maggiori
Mancata disponibilità/utilizzo DPI	€ 1000	se non conseguenze maggiori
Non applicazione delle procedure interne privacy	€ 1000	se non conseguenze maggiori
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1000	A test mancato
Ritardato o mancato invio di relazioni richieste relative alle attività svolte	€ 1000	
Non corretta compilazione delle schede e inosservanza delle indicazioni ricevute	€ 100	A scheda

Cause risoluzione contratto

Sulla base degli esiti dei controlli, si potrà giungere alla risoluzione del contratto per non conformità/inadempienze accadute nell'ambito di attività ordinaria o a chiamata/eventi nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n 50/ 2016 e s.m.i.;
- stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al atto contrattuale;
- emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto della convenzione nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- ammontare delle penali applicate superiori a 10% dell'importo contrattuale;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente alla atto di sottoscrizione del contratto;

- i) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'atto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;
- j) per frodolenza amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificate;
- m) in caso di utilizzo, durante gli orari di disponibilità per ARES, del mezzo primario per altre attività;
- n) mancanza consegna della documentazione assicurativa;
- o) personale infermieristico privo della formazione per l'utilizzo del defibrillatore
- p) mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- q) presenza di lavoro nero;
- r) mancato spostamento della postazione/stazionamento rispetto alle nuove esigenze;
- s) gravi o ripetute inadempienze della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di quanto previsto dal DUVRI
- t) gravi o ripetute inadempienze rispetto alla normativa su privacy/riservatezza
- u) omissione ripetuta (>2 volte) dell'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti l'equipaggio e alle caratteristiche del mezzo
- v) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 1/1000 oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede >1/100)
- w) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo comprese le relazioni richieste in merito alle attività (>3)
- x) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi)
- y) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- z) sub appalto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- aa) cessione in tutto o in parte del contratto;
- bb) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e della normativa vigente;
- cc) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento del contratto.
- dd) In tutti gli altri casi eventualmente indicati nel contratto

Appendice 1 Dotazioni Aggiuntive previste da ARES 118 per i Mezzi di Soccorso

sezione "MSB"

Descrizione

- a apparecchiatura di teletrasmissione del tracciato compatibile con procedure aziendali (sistema Telemed)
- a radio ricetrasmittente compatibile con il sistema radio ARES118
- a sistema di geolocalizzazione compatibile con il sistema Ares 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- a dotazione di tablet compatibili con il sistema di digitalizzazione ARES 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- c Glucometro
- c Set completo per parto d'emergenza
- c Set recupero arti Kit
- c Tourniquets meccanico CAT (Combat Application Tourniquet)
- c Tavola Spinale Lunga Pediatrica completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza
- c Dispositivo di estricazione pediatrico

sezione "MSA"

Descrizione

- a apparecchiatura di teletrasmissione del tracciato compatibile con procedure aziendali (sistema Telemed)
- a radio ricetrasmittente compatibile con il sistema radio ARES118
- a sistema di geolocalizzazione compatibile con il sistema Ares 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- a dotazione di tablet compatibili con il sistema di digitalizzazione ARES 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- b Ecotomografo multidisciplinare portatile per l'emergenza extra ospedaliera
- b Accesso intraosseo con aghi vari misure e dispositivo a trapano
- b Kit medico per cricotiroidotomia
- b Dispositivo per la stabilizzazione fratture bacino
- b analizzatore per l'indagine emogasanalitica
- b Tourniquets meccanico CAT (Combat Application Tourniquet)
- b Tubo introduttore endotracheale malleabile tipo bougie
- b Aghi per pericardiocentesi
- b Atomizzatore per somministrazione nasale dei farmaci
- b CPAP
- c Set recupero arti
- c Tavola Spinale Lunga Pediatrica completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza
- c Dispositivo di estricazione pediatrico
- c Glucometro
- c Kit Drenaggio PMX
- c Set completo per parto d'emergenza
- c Sondini nasogastrici
- c Capnometro